

Codice civile

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79**

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO SECONDO. Del lavoro nell'impresa - CAPO PRIMO. Dell'impresa in generale - SEZIONE TERZA. Del rapporto di lavoro - PARAGRAFO QUARTO. Dell'estinzione del rapporto di lavoro

**Articolo 2118**

**Recesso dal contratto a tempo indeterminato**

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità. (1)

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

-----

(1) Il riferimento alle norme corporative è privo di oggetto e seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo.